

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=	
	OGGETTO: rinnovo del contratto di appalto relativo al servizio	
	ordinario e straordinario di ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti	
	speciali pericolosi e non pericolosi e ritiro, trasporto, smaltimento dei	
	beni ingombranti e asporto e smaltimento guano da svolgersi presso gli	
	istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città	
	metropolitana di Roma Capitale e istituzione di un presidio fisso	
	giornaliero presso la sede unica dell'Ente in Viale Giorgio Ribotta 41,	
	adibito alla raccolta dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata.---	
	CIG: B7796A6378	
	Repertorio n. 12592	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Ventidue del mese di Ottobre	
	in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale	
	G. Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti	
	nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18	
	agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Luca FERRARA, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la	
	carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/A il quale, nella sua qualità di	
	Dirigente del Servizio 1 Dipartimento VIII – HUB I della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre	
	n. 119/A, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18	
		1

agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig. Alessandro BOGI, nato a xxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità Procuratore Speciale dell'operatore
economico ECO ERIDANIA S.p.A., con sede in Arenzano (GE), via Pian
Masino n.103/105 - C.F.:03033240106, iscritta al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. di Genova in data 03/11/1988 al REA n. GE - 312808, come
risultante da documento n. T611297941 del 10/07/2025, acquisito d'ufficio e
conservato in atti.-----

Il Procuratore Speciale interviene con procura del sig. Andrea Giustini nato a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Legale Rappresentante dell'operatore economico
ECO ERIDANIA S.p.A., giusta atto del 25/09/2025 rep. n. 18729 del
Dott.Filippo D'Amore, notaio in Genova e Chiavari, allegato al presente atto
(Allegato n.1).-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti
io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio
consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come
modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che in data 09.02.2023 rep.n.12165 a rogito del Segretario Generale è stato
stipulato, in forma pubblica amministrativa, il contratto relativo al servizio
*ordinario e straordinario di ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi e ritiro, trasporto, smaltimento dei beni
ingombranti e asporto e smaltimento guano da svolgersi presso gli istituti
scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città*

metropolitana di Roma Capitale e istituzione di un presidio fisso giornaliero

presso la sede unica dell'Ente in Viale Giorgio Ribotta 41, adibito alla

raccolta dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata, con l'operatore

economico ECO ERIDANIA S.p.A., con sede in Arenzano (GE), via Pian

Masino n. 103/105 - C.F. 03033240106, aggiudicatario dell'appalto, con un

ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara del **19,11%** ed un

ribasso percentuale offerto sui singoli costi degli interventi straordinari pari al

32,20% con un punteggio complessivo di punti **83,27** per un importo

contrattuale di € **3.152.131,50** oltre IVA per un periodo di 36 mesi;----

- che negli atti di gara all'art.1 comma 5 del Disciplinare di Gara è stata

prevista la facoltà per la Città Metropolitana di avvalersi dell'opzione di

rinnovo dell'appalto di cui trattasi con applicazione degli stessi ribassi offerti

in sede di gara ed agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto

principale rep. n. 12165 del 09.02.2023;-----

- che, con determinazione dirigenziale n.2702 del 04.07.2025 del Dirigente

del Servizio 1 del Dipartimento VIII - HUB I della Città metropolitana di

Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città

Metropolitana, è stata autorizzata l'opzione del rinnovo contrattuale, come

previsto dall'art. 1 comma 5 del Disciplinare di gara, nel contratto iniziale

rep. n.12165, ex art. 63, comma 5 del D.lgs. n.50/16, relativo al servizio

ordinario e straordinario di ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti speciali

pericolosi e non pericolosi e ritiro, trasporto, smaltimento dei beni

ingombranti e asporto e smaltimento guano da svolgersi presso gli istituti

scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città

Metropolitana di Roma Capitale e istituzione di un presidio fisso giornaliero

presso la sede unica dell'Ente in Viale Giorgio Ribotta 41, adibito alla raccolta dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata, dell'importo contrattuale di € 1.050.710,50, inclusi € 16.666,66 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso pari al **19,11%** offerto in sede di gara, oltre IVA, per un periodo di 12 mesi, all'operatore economico ECO ERIDANIA S.p.A., con sede in Arenzano (GE), via Pian Masino n. 103/105 - C.F. 03033240106, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;-

- che in data 27/06/2025 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n. 109 del 15.10.2018 della Città Metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**All.to n. 2**);-

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che la Dott.ssa Silvia Cassia, funzionario del Servizio 1 del Dipartimento VIII, HUB 1 in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC 0156385 del 31/07/2025 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs. n.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, si può procedere con la stipula del

contratto;----

- che è stato sottoscritto dal sig. Alessandro Bogi rappresentante dell'Operatore Economico e dal sig. Aldo Di Benedetti del Dipartimento VIII in qualità di Direttore dell'Esecuzione, il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza avvenuta in data **16/07/2025**, ex art.32 comma 8 del D.Lgs.n.50/16 e D.M.MIT. n.49/18;-----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL/CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 50930741 di protocollo con scadenza 29/01/2026, conservato in atti;---

- che dalla piattaforma BDNA l'operatore economico ECO ERIDANIA spa risulta iscritto nell'elenco delle Imprese in White List tenuto dalla Prefettura di Genova con stato di iscrizione in aggiornamento a seguito di richiesta di rinnovo inoltrata alla Prefettura in data 23.05.2025;-----

- che l'iscrizione in White List alla luce dell'art. 7 del D.P.C.M. del 18/04/2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1 comma 52 bis l. 190/2012), **pertanto l'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata alla Prefettura di Genova ai sensi del D.P.C.M. del 24.11.2016 (art. 3bis co. 3);---**

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.---

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 Dipartimento VIII – HUB I, Dott. Luca FERRARA, concede in appalto all'Operatore economico che, a mezzo del Signor Alessandro BOGI accetta, il rinnovo dell'esecuzione *del servizio ordinario e straordinario di ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e ritiro, trasporto, smaltimento dei beni ingombranti e asporto e smaltimento guano da svolgersi presso gli istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e istituzione di un presidio fisso giornaliero presso la sede unica dell'Ente in Viale Giorgio Ribotta 41, adibito alla raccolta dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata.*---

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono allegati del presente contratto i seguenti documenti facenti parte integrante del Contratto rep. n. 12165 del 09.02.2023 di cui si provvede al rinnovo:-----

a) capitolato speciale d'oneri;---

b) disciplinare di gara;----

I documenti di cui alle lettere **a), b), (Allegati n. 3, 4)** costituiscono un corpo

unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.--

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **1.050.710,50 (euro un milione cinquantamila settecentodieci/50)** IVA esclusa. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 2702 del 04.07.2025 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VIII HUB1 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 28020078913 rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia in data 05/08/2025, per l'importo di € 112.442,82. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici. L'Operatore economico è in possesso delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da ICIM S.p.A. certificato n. ICIM-9001-010649-A-02 avente scadenza il 08/04/2028; ISO 45001:2018 rilasciata da ICIM certificato n. ICIM-45001-000545-A-02 avente scadenza il 05/04/2028, pertanto usufruisce delle riduzioni della

cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Art.6- Garanzia responsabilità civile

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha prodotto copia conforme della polizza RC/T n. 440669285 con dichiarazione di assicurazione, riferito all'esecuzione del presente appalto, rilasciato da Generali Italia S.p.a.- Agenzia di in data 04/09/2025 con scadenza annualità assicurativa in data 31/12/2025 - Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di

sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione. Il tempo di durata del servizio è di **12 (dodici) mesi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del Disciplinare e nell'Allegato n.5, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **16/07/2025**. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Oneri. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.----

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come

modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Oneri. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 21 del C.S.O. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.-----

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.18, 19 e 20 del Capitolato Speciale d'Oneri. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.- L'Operatore economico ha dichiarato che **non** intende subappaltare le prestazioni di cui al presente contratto, come specificato nel documento DGUE.---

Art.14- Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza, come risultante nel contratto iniziale.-----

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Oneri

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Oneri.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l’esecuzione dell’appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell’Operatore economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del presente contratto.----

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell’appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione

dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.---

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti nel Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente

P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco
Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa
l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del
Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha
designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle
attività connesse all'esecuzione del presente contratto* l'Operatore
economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e
dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.---

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente all'iscrizione
nell'elenco delle Imprese in White List tenuto dalla Prefettura di Genova,
acquisita per ECO ERIDANIA S.p.A. tramite il sistema informatico BDNA –
Prefettura di Genova e in corso di aggiornamento, siano accertate cause
ostative.---

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell'Operatore economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,

con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'Oneri si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'oneri ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'oneri in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.---

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento VIII HUB 1 in viale G.Ribotta n.41-Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma. Il presente contratto redatto in forma pubblica

amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori
 comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro
 volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma
 digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art. 32
 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara
 espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni
 seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Oneri

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Alessandro BOGI

IL DIRIGENTE: firmato Luca FERRARA

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
 formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.